

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01289/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2023, proposto da

Maria Chiara Divuono, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* in Milano, via Freguglia n. 1;

***nei confronti***

di Costanza Parlagreco, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa tutela cautelare*

A) dei decreti direttoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) per la Lombardia, prot. n. 793 del 7 giugno 2023 (pubblicato in data 8 giugno 2023 sul sito istituzionale) e prot. n. 942 del 22 giugno 2023 (pubblicato in data 23 giugno

2023 sul sito istituzionale), con i quali è stata prima approvata e successivamente rettificata la graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente, indetta con d.m. 6 maggio 2022 n. 1081, in relazione ai posti banditi per la classe concorsuale A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, laddove non prevede la quota riservata alle assunzioni obbligatorie dei candidati in possesso dei requisiti di cui alla l. 68/1999;

B) di ogni atto e/o provvedimento istruttorio adottato, ivi comprese la email trasmessa in data 16 febbraio 2023, con la quale l'amministrazione resistente ha fornito i chiarimenti richiesti dalla ricorrente in ordine all'applicazione delle guarentigie previste dalla l. 68/1999;

C) qualora occorra, del d.m. 6 maggio 2022 n. 1081 (pubblicato sulla GURI – IV Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 39 del 17 maggio 2022), recante il bando di indizione della procedura *de qua*, nonché del d.m. 28 aprile 2022 n. 108, recante la disciplina regolamentare della suddetta procedura, se e qualora escludano l'applicazione della quota di riserva *ex l. 68/1999*;

D) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata esclusa la quota riservata ai candidati in possesso del titolo di riserva *ex l. 68/1999*;

E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi eventuali avvisi recanti la comunicazione dell'avvio delle operazioni di assegnazione delle sedi ai candidati vincitori;

per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., per la condanna dell'amministrazione a riformulare la graduatoria mediante inserimento dei candidati idonei che beneficino dell'accesso alle quote riservate per l'assunzione *ex l. 68/1999*, disponendo altresì la rettifica delle operazioni di nomina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che è in contestazione la graduatoria regionale del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente in relazione alla classe concorsuale A022, laddove non include la ricorrente, appartenente alla categoria protetta dei portatori di disabilità ai sensi della l. 68/1999;

Rilevato, preliminarmente, che la mera enunciazione nell'epigrafe del ricorso dei d.m. 108/2022 e 1081/2022 non equivale a una impugnativa degli stessi e pertanto non sposta la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 13, co. 4 *bis*, cod. proc. amm., in favore del T.A.R. del Lazio;

Ritenuto che, in base alla cognizione sommaria che caratterizza la fase cautelare, siano positivamente apprezzabili le censure rivolte all'operato dell'amministrazione, posto che:

- ai sensi della l. 68/1999, nell'ambito dei concorsi banditi da amministrazioni che non hanno esaurito le quote di assunzione obbligatoria previste dalla predetta legge, i candidati con disabilità e in stato di disoccupazione hanno diritto a una riserva di posti concorsuali (art. 7, co. 2) e, comunque, i candidati disabili che sono risultati idonei devono essere assunti in soprannumero per completare la quota di assunzioni obbligatorie a carico della pubblica amministrazione (art. 16, co. 2);
- nel caso di specie, sembrerebbe che l'amministrazione abbia omesso di assicurare sia l'una sia l'altra tutela, avendo proceduto a selezionare, ai fini della futura assunzione, solamente i disabili che avessero conseguito un punteggio utile all'inserimento nella graduatoria, il che equivale a non attribuire alcun rilievo alla posizione di disabilità del concorrente;
- la conclusione è confermata dalla risposta fornita dal Ministero dell'Istruzione e

del Merito alla richiesta di chiarimenti avanzata da questo Tribunale, secondo la quale *«la riserva scatta solo per chi ha conseguito un punteggio tale da consentire l'inserimento in graduatoria»*, ciò significando, in sostanza, che la procedura *de qua* non contempla alcuna riserva dedicata ai candidati disabili né consente l'assunzione dei disabili idonei in soprannumero rispetto ai posti concorsuali, a ciò ostando – secondo l'interpretazione ministeriale – l'art. 9, co. 3, d.m. 108/2022, a mente del quale *«[c]iascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando»*;

- tuttavia, avuto riguardo al carattere autoesecutivo della disciplina della l. 68/1999, *«la preclusione dell'applicazione della normativa posta a tutela delle categorie protette, con diritto di riserva all'assunzione, non sembra potersi fa[r] discendere implicitamente dalla esclusione della formazione di una graduatoria degli idonei, verosimilmente destinata ad impedire [...] che la stessa graduatoria possa essere successivamente utilizzata per ulteriori assunzioni mediante "scorrimento" (in ragione dell'eccezionalità del concorso)»* (Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2023, ord. n. 1847; cfr., inoltre, T.A.R. Venezia, Sez. I, 18 luglio 2023, n. 1078; Id., 23 agosto 2023, n. 1215);

- inoltre, il bando (d.m. 1081/2022) sembra assicurare protezione alle categorie protette, laddove stabilisce che *«[c]oloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta»* (art. 5, co. 5, lett. n);

Osservato, al contempo, che allo stato attuale non è dato sapere se, a livello regionale, vi siano posti riferibili alle cd. quote di assunzione obbligatoria di cui alla l. 68/1999 e se la ricorrente abbia conseguito un punteggio idoneo a permetterle di prevalere su eventuali altri candidati appartenenti alla medesima categoria protetta;

Ritenuto che il pregiudizio prospettato nel ricorso, consistente nella perdita definitiva della possibilità di immissione nel ruolo del personale docente, possa essere adeguatamente tutelato ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente e, ove sussistano le condizioni indicate al punto precedente, di inserirla con riserva e in sovrannumero nella graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti conseguenti alla conclusione della procedura concorsuale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando la ricorrente, che ha presentato apposita istanza in tal senso, a effettuare la notifica con pubblici proclami *ex art.* 41, co. 4, cod. proc. amm., procedendo:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- l'amministrazione resistente;
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;
- la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 793 del 7 giugno 2023 e rettificata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 942 del 22 giugno 2023;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica

a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub. a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso;

Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare, in ragione della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) così provvede:

- accoglie la domanda cautelare e, pertanto, ordina all'amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza e, ove ricorrano i presupposti di cui in motivazione, di inserire la ricorrente con riserva in sovrannumero nella graduatoria concorsuale;
- ordina che la ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della fase cautelare;
- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2 *septies* e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Martina Arrivi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Martina Arrivi**

**IL PRESIDENTE**

**Daniele Dongiovanni**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.